

I tuoi
diritti
la tua
pensione



sistema**servizi**

4

Le Guide del Sistema Servizi Cgil



sistema**servizi**

Per saperne di più



attivo nei giorni feriali dalle
ore 14.00 alle 18.00 al costo di una chiamata urbana.

Internet

www.sistemaservizicgil.it

I SERVIZI CGIL



SERVIZI CONVENZIONATI CON LE AZIENDE PARTNER



Sommario

Presentazione	pag. 1
Le pensioni in Italia	9
Il "sistema" con cui si va in pensione	"
retributivo o contributivo?	" 10
Le prestazioni pensionistiche	"
non sono uguali per tutti i lavoratori	" 12
Il diritto alla pensione	" 15
I periodi che contano per l'anzianità contributiva	" 22
Come si calcolano le pensioni	" 27
Superstiti: chi sono e a quali prestazioni hanno diritto	" 31
Gli adeguamenti delle pensioni al costo della vita	" 36
Le regole per chi è in pensione e ha un reddito da lavoro	" 37
La previdenza per il lavoro casalingo	" 46
I trattamenti di famiglia	" 49
Gli assegni al nucleo familiare	" 50
Assegno ai nuclei familiari con almeno	"
tre minori e assegno di parto	" 53
Tutela e sostegno della maternità e della paternità	" 55
Maternità e paternità dei lavoratori dipendenti	" 57
Maternità e paternità di altre tipologie di lavoratori	" 63
Il Sistema Servizi Cgil	" 67
Proposte commerciali per gli iscritti	" 75

Credits

A cura del **Sistema Servizi Cgil**

La Guida è stata realizzata da **Ottavio Di Loreto** *Spi Cgil*.

Hanno collaborato: **Silvia Asoli** *Spi Cgil*,

Marica Guiducci *Dipartimento mercato del lavoro Cgil nazionale*,

Lucia Porzio *Sistema servizi Cgil*.

Con la consulenza dell'**Area politiche previdenziali del Patronato Inca Cgil**.

Prodotta da **Gesticard s.r.l.**

Grafica: **Media Graphics snc**

Stampa: **Fratelli Spada S.p.A.** - Ciampino/Roma

Chiuso in tipografia: giugno 2005



Le
pensioni
in
Italia

IL SISTEMA CON CUI SI VA IN PENSIONE: SISTEMA RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO?

La riforma generale degli ordinamenti pensionistici, attuata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, lasciando a esaurimento il sistema di calcolo contributivo, ha introdotto il sistema di calcolo retributivo.

Dal 1° gennaio 1996, a seguito di questa importante novità, i lavoratori vanno in pensione con uno o l'altro dei due sistemi, a seconda dei casi che illustriamo in breve.

Lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995:

- a loro si applica il **regime retributivo** per cui il calcolo dell'importo della pensione è effettuato sulla base delle retribuzioni o redditi relativi agli ultimi anni precedenti alla data di decorrenza della pensione.

Lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e a quella data non possono far valere alcun periodo di contribuzione:

- a loro si applica il **regime contributivo** per cui l'importo della pensione sarà determinato con riferimento al "montante contributivo" maturato sulla base della contribuzione considerata, anno su anno, e rivalutata della stessa percentuale di crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo).

Lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996, ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni:

- ai fini del **diritto** alle prestazioni pensionistiche a loro si applica il **regime retributivo**;
- ai fini del calcolo dell'**importo** delle pensioni, si applica il **sistema di calcolo misto**. L'importo della pensione è determinato: con il sistema retributivo per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, con il sistema di calcolo contributivo per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996.



ATTENZIONE

Questi ultimi lavoratori hanno la facoltà di optare per l'applicazione integrale del "regime contributivo".



Le sedi delle Leghe **SPI CGIL** sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Le sedi del patronato **Inca Cgil** sono a tua disposizione per informarti, per la gestione delle tue pratiche e per eventuali vertenze.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE NON SONO UGUALI PER TUTTI I LAVORATORI

Le tipologie di pensione cambiano a seconda se si è iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) o alle altre Forme assicurative.

L'articolazione del nostro sistema pensionistico è molto complessa sia per quanto attiene la normativa che per quanto attiene la gestione.

Qui elenchiamo solamente le varie Forme assicurative esistenti che troverete descritte nell'appendice alla prima parte della Guida.

AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) per l'IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);

FORME SOSTITUTIVE DELL'AGO;

FORME INTEGRATIVE DELL'AGO;

FORME ESCLUSIVE (prevedono l'esclusione dall'AGO);

FORME ESONERATIVE (prevedono l'esonero dall'AGO);

GESTIONE SEPARATA INPS (per i lavoratori con contratto a progetto, occasionale, a collaborazione coordinata e continuativa; per i professionisti che non hanno una propria Cassa pensioni; per gli associati in partecipazione e per gli addetti alla vendita "porta a porta");

MUTUALITÀ PENSIONI (gestione per l'assicurazione volontaria a favore delle persone che svolgono, senza rapporto di subordinazione, attività di cura in ambito familiare-Fondo "casalinghe/i");

CASSE PENSIONI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

LE TIPOLOGIE DI PENSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'AGO

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, che da luglio 1984 hanno sostituito la pensione di invalidità;
- la pensione anticipata di vecchiaia: è prevista per alcune categorie dei marittimi;
- nel "regime contributivo" la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata di vecchiaia sono unificate nella nuova "pensione di vecchiaia";
- supplementi di pensione: se ne ha diritto se si possono far valere periodi di contribuzione successivi alla data del pensionamento;
- pensione supplementare: ne hanno diritto i titolari di pensione a carico delle Forme sostitutive o esclusive che possono far valere periodi di contribuzione nell'AGO in misura tale da non dare diritto a una pensione autonoma;
- la pensione indiretta a favore dei superstiti: in caso di decesso del lavoratore assicurato;
- la pensione di reversibilità a favore dei superstiti: in caso di decesso del pensionato

LE TIPOLOGIE DI PENSIONE PER GLI ISCRITTI ALLE FORME SOSTITUTIVE

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- nel regime contributivo la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata di vecchiaia sono unificate nella "nuova pensione di vecchiaia";
- la pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti.

LE TIPOLOGIE DI PENSIONE PER GLI ISCRITTI ALLE FORME INTEGRATIVE

- in teoria, dovrebbe essere previsto un trattamento "integrativo" a quello previsto dall'AGO.
In realtà queste Forme si configurano come "sostitutive" o "aggiuntive" dell'AGO.

Per gli **Esattoriali** è prevista:

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di invalidità;
- la pensione ai superstiti;
- *non è prevista pensione di anzianità.*

PER GLI ISCRITTI ALLA FONDAZIONE ENASARCO

- è previsto un trattamento che prescinde completamente da quanto dovuto dalla Gestione commercianti dell'INPS.

LE TIPOLOGIE DI PENSIONE PER GLI ISCRITTI ALLE FORME ESCLUSIVE

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- nel regime contributivo la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata di vecchiaia sono unificate nella "nuova pensione di vecchiaia";
- la pensione di invalidità;
- dal 1996 la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti.



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL**
sono a tua disposizione
per ulteriori chiarimenti.*

*Le sedi del patronato **Inca Cgil**
sono a tua disposizione
per informarti,
per la gestione delle tue pratiche
e per eventuali vertenze.*

IL DIRITTO ALLA PENSIONE

REGIME RETRIBUTIVO E NEI CASI DI CALCOLO MISTO

Diritto alla pensione di vecchiaia

Sono richiesti almeno 20 anni di anzianità contributiva e l'età di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini nonché la cessazione del rapporto di lavoro.

A questi requisiti, di carattere generale, sono previste alcune **eccezioni**.

Per l'anzianità contributiva

- sono sufficienti 15 anni per coloro che hanno maturato tale anzianità entro il 31 dicembre 1992 o che anteriormente a quella stessa data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria nonché per i lavoratori dipendenti che, in presenza di un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, risultino occupati per almeno dieci anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
- *lavoratori ciechi*
 - è sufficiente l'anzianità contributiva di 10 o 15 anni previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992;
- *personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea*
 - nei 20 anni di anzianità contributiva minima, sono richiesti almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria al Fondo Volo;
- *iscritti al fondo speciale FS*
 - sono richiesti almeno 25 o 30 anni di anzianità contributiva in relazione al profilo professionale posseduto all'età di pensionamento.

Per l'età anagrafica

- *militari, forze di polizia, vigili del fuoco, docenti universitari e magistrati*
 - per queste categorie varia l'età.
- *"personale viaggiante" iscritto al Fondo pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto e al Fondo speciale FS nonché per gli in-*

validi in misura non inferiore all'80 per cento e per i lavoratori ciechi:

- occorre fare riferimento ai limiti di età previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992.
- per il personale di Volo dipendente da aziende di navigazione aerea:
 - è richiesta l'età di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Diritto alla pensione di anzianità

Lavoratori dipendenti

- 35 anni di anzianità contributiva (con esclusione dei periodi di sola contribuzione figurativa relativa a disoccupazione, malattia o infortunio) unitamente all'età di 57 anni
oppure
- la maggiore anzianità contributiva di 38 anni per l'anno 2005, di 39 anni per gli anni 2006 e 2007 e di 40 anni dall'anno 2008 a prescindere dall'età anagrafica

Per l'anno 2005 e limitatamente ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio o che possono far valere almeno un anno di contribuzione per effettivo svolgimento di attività lavorativa tra il 14° e il 19° anno di età, assieme ai 35 anni di anzianità contributiva è sufficiente l'età anagrafica di 56 anni

Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti):

- 35 anni di anzianità contributiva unitamente all'età di 58 anni
oppure:
- la maggiore anzianità contributiva di 40 anni a prescindere dall'età anagrafica.

Militari, Appartenenti alle Forze di Polizia (sia a ordinamento militare sia a ordinamento civile) e Vigili del fuoco

- oltre ai requisiti generali sopra riassunti previsti per i lavoratori dipendenti, acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità anche all'età di 53 anni con un'anzianità contributiva tale che consenta di liquidare la pensione con l'aliquota massima dell'80 per cento.

Diritto alla pensione anticipata di vecchiaia

Minatori: almeno 20 anni di anzianità contributiva di cui almeno 15 per lavoro in sotterraneo e l'età di 55 anni.

Marittimi: almeno 20 anni di anzianità contributiva per attività di navigazione (e contribuzione assimilata) di cui almeno 10 anni al servizio di macchina o stazione telegrafica di bordo e l'età di 55 anni.



ATTENZIONE

**Per i lavoratori dipendenti
il diritto alla pensione è subordinato
alla cessazione dell'attività.**

Diritto ai trattamenti previsti in caso di invalidità o inabilità: i requisiti

Assegno di invalidità (previsto per i soli iscritti all'AGO)

- occorre che sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa, in attività confacenti alle attitudini, non inferiore a due terzi e che si possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva se le menomazioni sono riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Pensione di inabilità

- occorre che il lavoratore sia riconosciuto non in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa e che si possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva se le menomazioni sono riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

Pensione di invalidità (ora prevista per i soli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO)

occorre essere riconosciuti non più idonei alle attività cui si è adibiti ed è necessario che l'azienda o l'amministrazione non sia nelle condizioni di poter utilizzare diversamente il lavoratore, ragione per cui l'inidoneità provoca la risoluzione del rapporto di lavoro.

In generale sono richiesti almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Specificità

- *Iscritti al Fondo speciale FS e per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto*
sono sufficienti 10 anni
- *Iscritti al Fondo Gas al Fondo Clero, al Fondo Esattoriale e al Fondo Dazio*
sono sufficienti 5 anni di contribuzione al Fondo.
- *Iscritti al Fondo Volo*
sono sufficienti 10 anni di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria al Fondo Volo.
Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva nel caso in cui le menomazioni sono riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
- *Iscritti agli ex Fondi sostitutivi* (ora confluiti nel FPLD dell'INPS)
spetta l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità in quanto ora sono iscritti all'AGO. A questa si aggiunge l'eventuale pensione d'invalidità specifica (addetti ai pubblici servizi di trasporto, personale di volo, marittimi).
- *Marittimi*
oltre all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità in quanto iscritti all'AGO, è prevista anche la pensione per inabilità alla navigazione qualora gli interessati siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione e possano far valere almeno 10 anni di anzianità contributiva per attività di navigazione (o assimilata) di cui almeno uno nel decennio precedente alla data di presentazione della domanda; si prescinde dal requisito contributivo qualora la inabilità alla navigazione sia riconosciuta conseguenza di malattia o infortunio verificatisi durante l'imbarco o per cause di servizio connesse all'imbarco.

REGIME CONTRIBUTIVO

Diritto alla pensione di vecchiaia

In questo regime si unificano la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata di vecchiaia, già previste nel regime retributivo.

Per la "pensione di vecchiaia" sono necessari

- *la risoluzione del rapporto di lavoro;*
- *almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;*
- *un'età compresa, a scelta del lavoratore, tra 57 e 65 anni.*

In alternativa al doppio requisito

- *anche prima del 57° anno di età se si possano far valere almeno 40 anni di anzianità contributiva determinati senza tener conto né del riscatto dei periodi di studio né dei versamenti volontari e maggiorando del 50 per cento i periodi di contribuzione relativi ad attività lavorativa svolta prima del compimento del 18° anno di età.*

Militari, Appartenenti ai corpi di Polizia e Vigili del fuoco

la maggiorazione dei periodi di servizio, nel limite massimo di cinque anni, concorre alla maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia

Lavoratrici con uno o più figli

hanno la facoltà di anticipare di quattro mesi per ogni figlio e fino al massimo di un anno l'accesso al pensionamento.



ATTENZIONE

La pensione può essere liquidata prima del compimento del 65° anno di età soltanto se d'importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

ATTENZIONE

Con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo non risulta siano stati modificati i requisiti per il diritto ai trattamenti per invalidità o inabilità.

LE MODIFICHE APPORTATE DALL'“ULTIMA RIFORMA”

Con la legge n. 243/2004 sono state apportate sensibili modifiche ai requisiti per il diritto alle pensioni che **avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2008**.

Il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, al raggiungimento dei seguenti requisiti di età anagrafica:

Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi a meno che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritenga possibile il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici.

Il diritto al pensionamento si consegue anche, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

Lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo

- il requisito anagrafico previsto dalla riforma del 1995 (tra 57 e 65 anni di età a scelta dell'interessato/a con la possibile anticipazione per le lavoratrici con figli), è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.

Gli stessi lavoratori possono inoltre accedere al pensionamento con gli stessi requisiti previsti per la pensione di anzianità nel regime retributivo.

Per le lavoratrici è prevista la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni di anzianità contributiva e di un'età pari o superiore a 57 anni (58 anni per le lavoratrici autonome), se optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo; non è specificato se possono optare per il sistema contributivo anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 1995 avevano più di 18 anni di anzianità contributiva.



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL** sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.*

*Le sedi del patronato **Inca Cgil** sono a tua disposizione per informarti, per la gestione delle tue pratiche e per eventuali vertenze.*

I PERIODI CHE CONTANO PER L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

L'anzianità contributiva è costituita dalla somma di vari periodi (periodi computabili) tra i quali possono essere ricompresi anche periodi non lavorati e sprovvisti di contribuzione obbligatoria se conseguenti ad eventi considerati degni di tutela; questi periodi possono essere coperti con la così detta "contribuzione figurativa".

Periodi per i quali è attribuita la contribuzione figurativa

- i periodi di integrazione salariale;
- i periodi nei quali è stata attribuita l'indennità di mobilità o l'indennità di disoccupazione nel limite stabilito dalla legge;
- il periodo di servizio militare di leva e quelli ad essi equiparati;
- i periodi di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio sul lavoro, non coperti da contribuzione effettiva, nel limite stabilito dalla legge;
- i periodi di assenza (facoltativa e obbligatoria) per gravidanza e puerperio intervenuti in costanza di rapporto di lavoro e i periodi corrispondenti all'assenza obbligatoria anche se intervenuti fuori da un rapporto di lavoro;
- i tre giorni di permesso mensile cui hanno diritto i genitori (anche adottivi) di minore con handicap in situazione di gravità e i lavoratori che assistono un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità;
- i giorni di assenza dal lavoro per assistere il figlio malato se è di età non superiore a tre anni e nel valore predeterminato (con facoltà d'integrarlo) nel caso in cui il figlio ha un'età compresa tra tre e otto anni;
- i periodi di assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;
- i giorni di assenza per donazione del sangue;
- i periodi di aspettativa non retribuita per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali;
- limitatamente al regime retributivo la maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di lavoro a favore dei ciechi e di due mesi per ogni anno di lavoro a favore dei sordomuti e degli invalidi con menoma-

zione superiore al 74 per cento o ascrivibile a una delle prime quattro categorie della tabella allegata al TU sulle pensioni di guerra;

- i periodi di fruizione della pensione di inabilità, qualora ne venga revocato il diritto a seguito del recupero della capacità lavorativa.



ATTENZIONE

I periodi di fruizione dell'assegno di invalidità durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, pur non essendo qualificati come "contribuzione figurativa", sono utili ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia (ma non anche per la determinazione del suo importo).



ATTENZIONE

Nei casi di liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del calcolo contributivo, sono coperti da contribuzione figurativa:

- *le assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ogni figlio;*
- *le assenze dal lavoro per assistenza ai figli di età superiore a sei anni, al coniuge e ai genitori (purché conviventi) portatori di handicap in situazione di gravità per la durata di 25 giorni complessivi all'anno e nel limite complessivo di 24 mesi.*

Contribuzione da riscatto

Tra i periodi che possono essere riscattati ai fini dell'anzianità contributiva, con onere a carico del lavoratore, vi segnaliamo

- il periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e quelli dei corsi speciali di perfezionamento (per l'acquisizione di titoli richiesti per l'assunzione o per la carriera), non coperti da contribuzione e non contemporanei a servizi civili o militari;
- i periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e la cura di disabili;
- i periodi di assenza facoltativa per maternità/paternità temporalmente collocati fuori del rapporto di lavoro, purché non coperti da contribuzione;
- i periodi lavorativi prestati all'estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
- i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che presta attività lavorativa all'estero;
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, a condizione che gli interessati provino il permanere dello stato di disoccupazione;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, quando si intrattengano rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico se non già coperti con versamenti volontari;
- i periodi successivi al 27 marzo 2000 di congedo per gravi e documentati motivi familiari per una durata non superiore a due anni, se non coperti da versamenti volontari.

Per gli iscritti all'AGO, in applicazione dell'art. 13 della legge 1338/1962, è prevista la possibilità per il datore di lavoro, o, se questi non si attivi, per il lavoratore, di costituire una rendita vitalizia nelle ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi obbligatori e non li possa più versare per sopravvenuta prescrizione.

Contribuzione da ricongiunzione

In applicazione della legge n. 29/1979, per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, e la legge n. 45/1990, per i liberi professionisti, è possibile riunire, con onere a carico del richiedente, in una unica posizione assicurativa la contribuzione accreditata in più Gestioni o Fondi o Casse.

Contribuzione da totalizzazione o riunione

Varie disposizioni consentono di **totalizzare**, ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, tutti i periodi di contribuzione accreditati in più Gestioni, Fondi o Casse anche in Paesi diversi.

Soggetti che possono totalizzare

- *i lavoratori migranti*

hanno la possibilità di ottenere, in base alle norme comunitarie o in base a convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati, il cumulo di tutti i periodi contributivi vantati nei vari Paesi in cui hanno lavorato.

- *i soggetti che siano stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'IVS nonché alla Gestione separata presso l'INPS per i lavoratori "parasubordinati" e alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati, i quali non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione:*

è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ma solo per perfezionare il requisito contributivo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e ai trattamenti pensionistici per inabilità e a condizione che almeno una quota della pensione sia liquidabile con il sistema retributivo. Tale normativa si applica, quindi, ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa anteriormente al 1° gennaio 1996 e che possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o al trattamento pensionistico per inabilità in base alle norme del regime retributivo.

Altre forme di totalizzazione previste

- per i lavoratori autonomi nel caso di cumulo dei periodi contributivi accreditati presso le Gestioni speciali INPS e di quelli accreditati presso il FLPD dello stesso INPS.

- nel caso di ricongiunzione dei servizi resi in varie Amministrazioni dello Stato e tra questi e quelli resi alle dipendenze di Enti locali;
- per quei lavoratori ai quali si applica esclusivamente il regime contributivo qualora non maturino il diritto alla pensione in alcune delle Gestioni nelle quali sono stati iscritti.
- una ulteriore forma di riunione della contribuzione è possibile (legge 322/1958 e successive modificazioni e integrazioni) quando un lavoratore iscritto a una Forma sostitutiva o esclusiva dell'AGO cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. In questo caso deve essere costituita la posizione assicurativa presso il FPLD gestito dall'INPS e trasferita la sua posizione assicurativa già costituita presso la precedente forma assicurativa.

ATTENZIONE

*Per i lavoratori immigrati
si applicano le stesse regole previste
per i lavoratori migranti.*



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL**
sono a tua disposizione
per ulteriori chiarimenti.*

*Le sedi del patronato **Inca Cgil**
sono a tua disposizione
per informarti,
per la gestione delle tue pratiche
e per eventuali vertenze.*

COME SI CALCOLANO LE PENSIONI

Sistema retributivo

L'**importo** della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata di vecchiaia, della pensione di anzianità, della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità è determinato **moltiplicando l'aliquota di calcolo** per la **base pensionabile**.

Base pensionabile

- è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili relative ad un determinato periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento

- è diverso tra i vari Fondi, Casse o Gestioni pensionistiche e a seconda che serva per determinare l'importo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 (denominata "quota a") o per determinare l'importo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 (denominata "quota b")."

L'aliquota di calcolo

nell'AGO

- è pari a due punti percentuali per ogni anno di anzianità contributiva, con il massimo dell'80% corrispondente a 40 anni di anzianità contributiva;

nelle Forme Sostitutive e nelle Forme Esclusive

- l'aliquota di calcolo era diversa da quella vigente nell'AGO. Tali aliquote restano in vigore per calcolare le quote di pensione relative alle anzianità contributive già maturate entro il 31 dicembre 1994 (31 dicembre 1997 per i militari, per gli appartenenti ai corpi di polizia e per i vigili del fuoco).

Aliquote di calcolo relative ad alcune gestioni

- *dipendenti civili dello Stato*: l'aliquota è del 35 per cento in corrispondenza di 15 anni di anzianità contributiva. Tale aliquota è incrementata di 1,8 punti percentuali per ogni ulteriore anno di contribuzione fino a raggiungere l'80 per cento in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva;
- *ferrovieri*: l'aliquota è del 26 per cento in corrispondenza di 10 anni di anzianità contributiva. Tale aliquota è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di contribuzione fino a raggiungere l'80 per cento in corrispondenza di 37 anni di anzianità contributiva;
- *militari, forze di polizia ad ordinamento militare e vigili del fuoco*: l'aliquota è del 44 per cento in corrispondenza di 15 anni di anzianità contributiva. Tale aliquota è incrementata di 3,60 punti percentuali per ogni ulteriore anno oltre i primi 20 fino a raggiungere l'aliquota dell'80 per cento con 30 anni di anzianità contributiva;
- *addetti ai pubblici servizi di trasporto*: 2,5 per cento per ogni anno di contribuzione con il massimo del 90% con 36 anni di anzianità contributiva.
- *per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche*: 2,514 per cento per ogni anno di contribuzione con il massimo dell'88 per cento con 35 anni di anzianità contributiva.

Quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1995

- l'aliquota di calcolo del due per cento annuo è stata estesa a tutte le gestioni (per i militari, le forze di polizia e i vigili del fuoco l'estensione è avvenuta con effetto dal 1° gennaio 1998) ma tale estensione non deve produrre un rendimento complessivo superiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della precedente aliquota di calcolo.

Riduzione dell'aliquota di calcolo prevista nell'AGO, in relazione all'importo della base di calcolo

- è stata estesa anche a tutte le altre gestioni in modo graduale (quinquennio dopo quinquennio) per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre

1997 e integralmente per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva acquisita dopo il 31 dicembre 1997.

Importo della pensione di inabilità

- è determinato aggiungendo all'importo della pensione o dell'assegno di invalidità un importo determinato con riferimento all'anzianità contributiva che l'iscritto avrebbe maturato all'età prevista per la pensione di vecchiaia tenendo presente il fatto che, per i casi di invalidità superiori all'80 per cento, l'età della pensione di vecchiaia resta quella che era prevista nel 1992.

Per i pubblici dipendenti

- l'importo complessivo della pensione d'inabilità non può essere superiore né all'80 per cento dell'importo ponderato delle basi di calcolo (utilizzate per le varie quote di pensione), né all'importo che sarebbe spettato con la pensione d'invalidità privilegiata se le menomazioni fossero state riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Integrazione al trattamento minimo

- se dal calcolo si ottiene una pensione d'importo inferiore al trattamento minimo (per l'anno 2005 euro 420,43 al mese) si può ottenere l'integrazione fino al trattamento minimo compatibilmente con l'entità del reddito proprio e quello del coniuge.

Maggiorazione sociale

- I pensionati di età superiore a 60 anni con pensione d'importo modesto e senza altri redditi o con redditi di entità modesta, possono avere una maggiorazione d'importo massimo di euro 25,83 al mese per gli ultrasessantenni e di euro 82,64 al mese per gli ultrasessantacinquenni, in relazione ai redditi propri e a quelli del coniuge.

Incremento della maggiorazione sociale

- i pensionati di età superiore a 70 anni,
 - quelli di età superiore a 65 anni i quali, aumentando l'età di un anno per ogni cinque anni di contribuzione (utilizzata per il calcolo della pensione), raggiungono i 70 anni,
 - i titolari di pensione di inabilità che abbiano compiuto il 60esimo anno di età,
- possono ottenere, compatibilmente con il limite di reddito proprio e quello del coniuge, l'incremento della propria pensione fino a euro 944,20 al mese

Sistema contributivo

L'importo della pensione

- è determinato applicando al montante contributivo individuale l'aliquota (o il coefficiente) di trasformazione relativo all'età di accesso al pensionamento.
- le lavoratrici che hanno avuto maternità possono ottenere l'applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo relativo a un'età superiore, rispetto a quella posseduta alla data del pensionamento, di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.

Importo della pensione di inabilità

- è determinato aggiungendo al montante individuale, maturato all'atto del pensionamento, un'altra quota di contribuzione relativa al periodo mancante dalla data di decorrenza della pensione alla data di compimento dei 60 anni di età, senza che l'anzianità complessiva, costituita dalla somma dell'anzianità maturata e del periodo di anzianità relativo alla quota di contribuzione da aggiungere, superi i 40 anni.

Vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice

Per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice sono previste particolari agevolazioni relativamente al trattamento pensionistico con riferimento al grado di invalidità (leggi n. 206/2004, n. 407/1998, n. 302/1990 e art. 82 legge n. 388/2000).



ATTENZIONE

**Per le pensioni calcolate
interamente con il sistema contributivo
non è prevista l'integrazione al trattamento
minimo**

SUPERSTITI: CHI SONO E A QUALI PRESTAZIONI HANNO DIRITTO

Natura del diritto

Da parte dei familiari superstiti il diritto alla pensione di reversibilità, in caso di morte del pensionato, o alla pensione indiretta, in caso di morte dell'assicurato non ancora in pensione, si acquisisce come diritto proprio e non come diritto successorio.

Soltanto i ratei della tredicesima mensilità già maturati, essendo patrimonio del defunto, spettano agli eredi.

La normativa vigente presso l'AGO gestita dall'INPS, sul diritto e la misura della pensione ai superstiti, con effetto dal 17 agosto 1995, è stata estesa a tutte le forme di previdenza esclusive o sostitutive di detto regime.

Superstiti aventi titolo e relative condizioni

I familiari superstiti che possono conseguire il diritto alla pensione sono:

- *il coniuge superstite,*
- *i figli in età inferiore ai 18 anni,*
- *i figli maggiorenni soltanto a determinate condizioni,*
- *i genitori, i fratelli, le sorelle e tutti gli altri soggetti ad essi equiparati.*

Ai fini del riconoscimento del diritto, la normativa fissa un ordine di priorità e, con riferimento alla data di morte del pensionato o dell'assicurato, richiede che si verifichino talune condizioni:

- per il coniuge superstite: anche nella situazione di *separato* purché senza addebito di responsabilità e a condizione che permanga lo stato vedovile. Nel caso di separazione con addebito di responsabilità è necessario che sussista titolo all'assegno alimentare a carico del deceduto;
- per il coniuge superstite *divorziato* e non risposato è necessario che sussista titolo all'assegno divorzile a carico del deceduto e che il rap-

porto assicurativo di quest'ultimo risalga a data antecedente alla data della sentenza di divorzio;

- qualora l'assicurato o il pensionato si *sia risposato* e alla sua morte sopravvivano sia l'ex coniuge divorziato sia il coniuge superstite, il Tribunale fissa le quote-parti dell'unico trattamento di reversibilità da attribuire al coniuge superstite e all'ex coniuge superstite divorziato, l'uno e l'altro considerati contitolari di detto trattamento;
- per gli orfani e per i soggetti ad essi equiparati: che abbiano un'età inferiore ai 18 anni elevabile, qualora non prestino lavoro retribuito, fino a 21 anni se frequentano la scuola media e durante i periodi del corso legale degli studi universitari ma non oltre il 26° anno d'età; peraltro, in ossequio a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella Sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, per gli stessi orfani e soggetti equiparati, il fatto di prestare attività lavorativa retribuita non costituisce ostacolo alla fruizione della pensione se il reddito ricavato dall'espletamento di tale attività sia di modesta entità;
- hanno diritto anche gli orfani maggiorenni che non si trovino nelle predette situazioni, se sono riconosciuti inabili a proficuo lavoro e risultino "a carico" del genitore al momento della di lui morte.

Circa la condizione di "a carico" si considera sussistente se il reddito di cui fruisce l'orfano interessato non risulti superiore al limite di reddito, annualmente rivalutato, richiesto, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione in favore degli invalidi civili totali che, per l'anno 2005 è di euro 13.739,69. Tale limite è aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (che, per il corrente anno, è di euro 443,83 al mese) per gli orfani inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di un'assistenza continua;

per i genitori e per i soggetti equiparati:

- purché non vi siano né coniuge superstite né orfani con diritto alla pensione;
- che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- che non siano titolari di altra pensione;
- che risultino essere a carico del dante causa alla data della di lui morte;

per i fratelli e le sorelle:

- purché non vi siano né coniuge superstite, né orfani, né genitori con diritto alla pensione;
- purché non siano titolari di altra pensione;
- purché sussistano le condizioni della vivenza a carico del dante causa (alla data della di lui morte) e dell'inabilità al lavoro.

Quando spetta la pensione indiretta

Pensione indiretta ordinaria

Spetta in caso di morte *dell'assicurato non pensionato*.

Per il diritto è necessario che i superstiti si trovino nelle anzidette condizioni e che l'assicurato, alla data di morte, risulti avere maturato:

- o i requisiti di almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione, richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992 e confermata, ai fini della pensione indiretta; oppure
- i requisiti dei cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e dei cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la data del decesso, richiesti per il diritto ai trattamenti di invalidità e inabilità.

Pensione indiretta privilegiata

Spetta in caso di morte *dell'assicurato non pensionato che non abbia maturato i predetti requisiti*.

I superstiti la possono conseguire se la morte risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio e purché dalla stessa morte non derivi in loro favore il diritto a rendita a carico dell'INAIL o a trattamenti previdenziali o assistenziali a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

"Indennità per morte" in regime retributivo / "Indennità una tantum" in regime contributivo.

Se la morte dell'assicurato non sia dipesa da cause di servizio e se non risultino realizzati neppure i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta ordinaria, ai superstiti può spettare un'indennità per morte o un'indennità una tantum (a seconda che ricada nel regime retributivo ovvero nel regime contributivo).

Misura del trattamento ai superstiti

L'importo della pensione ai superstiti è costituito da una quota percentuale della pensione dovuta al pensionato o di quella che sarebbe spettata all'assicurato alla data della morte.

Le *aliquote percentuali* sono le seguenti:

- 60 per cento, per coniuge solo;
- 80 per cento, per coniuge e un figlio;
- 100 per cento, per coniuge e due o più figli;
- 70 per cento in caso di figlio solo;
- 80 per cento, per due figli soli;
- 100 per cento, per tre o più figli soli;
- 15 o 30 per cento, per uno o due genitori;
- 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 100 per cento, per fratelli o sorelle in numero rispettivamente di uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette o di più.

Nei casi in cui il titolare della pensione ai superstiti non faccia parte di un nucleo familiare con figli contitolari della pensione e possieda redditi propri d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo di pensione, l'importo della quota di reversibilità è ridotta in rapporto all'entità del reddito.

Per le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 e con l'indennità integrativa speciale distinta dalla "pensione base", la Corte dei Conti ha confermato il diritto all'intero importo della indennità integrativa speciale (diritto non recepito dagli Istituti previdenziali).

Superstiti delle vittime di atti di terrorismo

Per i superstiti delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice sono previste particolari indennizzi e agevolazioni nel trattamento pensionistico (leggi n. 206/2004, n. 407/1998, n. 302/1990 e articolo 82 legge n. 388/2000).


Cessazione dal diritto

- *il coniuge superstite*, qualora contragga nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione acquisendo, al tempo stesso, titolo ad un assegno *una tantum* di importo pari a due annualità della propria quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità.
- *per i figli minori*, il diritto cessa al compimento del 18° anno di età;
- *per i figli studenti di scuola media o professionale e per i figli studenti universitari*, il diritto cessa al termine rispettivamente degli studi o del corso legale per la laurea e, in ogni caso, al compimento del 21° anno di età per i primi e del 26° anno di età per gli altri.

Nei confronti degli stessi figli dediti agli studi, nelle ipotesi di interruzione degli studi o di prestazioni lavorative con reddito non modesto, o del compimento del 21° anno di età, il diritto alla pensione resta sospeso e, fino a quando non sopravvenga una delle anzidette cause di cessazione, può essere ripristinato se gli studi siano ripresi o il reddito di lavoro venga meno o si riduca.

- *per i figli maggiorenni inabili*, cessa al venir meno dello stato di inabilità;
- *per i genitori*, quando conseguano altra pensione;
- *per i fratelli e sorelle*, se ottengano altra pensione, o contraggano matrimonio o sopravvenga la perdita della inabilità.

La stessa normativa si applica ai soggetti equiparati ai familiari superstiti.



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL***

*sono a tua disposizione
per ulteriori chiarimenti.*

*Le sedi del patronato **Inca Cgil***

*sono a tua disposizione
per informarti,
per la gestione delle tue pratiche
e per eventuali vertenze.*

GLI ADEGUAMENTI DELLE PENSIONI AL COSTO DELLA VITA

Dal 1° gennaio di ogni anno l'importo delle pensioni è perequato al costo della vita.

La percentuale d'incremento è applicata al 100 per cento all'importo della quota di pensione non superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo INPS; per la quota di pensione compresa tra tre volte e cinque volte l'importo del trattamento minimo INPS la percentuale di aumento del costo della vita è applicata al 90 per cento; per la quota di pensione eventualmente eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo INPS la percentuale di aumento del costo della vita è applicato al 75 per cento.

Per i **titolari di più pensioni** l'entità dell'aumento per perequazione è determinata con riferimento all'insieme dei trattamenti pensionistici e attribuita, in modo proporzionale, a ciascun trattamento.

Ulteriori aumenti possono essere attribuiti in relazione all'andamento dell'economia.



LE REGOLE PER CHI È IN PENSIONE E HA UN REDDITO DA LAVORO

Il cumulo in caso di pensioni liquidate con il sistema retributivo

Le **pensioni di anzianità**, le **pensioni di invalidità** e gli **assegni di invalidità** liquidati sulla base di almeno 40 anni di anzianità contributiva e le **pensioni di vecchiaia**, sono interamente cumulabili sia con i redditi di lavoro autonomo sia con i redditi di lavoro dipendente (dal 1° gennaio 2001).

Il regime di totale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi di lavoro è stato esteso anche alle pensioni liquidate sulla base di almeno 37 anni di contribuzione a condizione che, alla data del pensionamento, l'interessato avesse già compiuto il 58° anno di età nonché a coloro che (articolo 44, comma 2, della legge n. 289/2002) ne hanno acquisito titolo a seguito del pagamento del previsto importo (dal 1° gennaio 2003).

I pensionati, con decorrenza della pensione in data anteriore al 1° dicembre 2002 e che non prestavano attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002

- possono acquisire il diritto alla cumulabilità totale (art. 44, comma 4, della legge n. 289/2002) entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

Pensioni di anzianità quando non sono cumulabili totalmente con i redditi di lavoro, come sopra descritto

- sono totalmente non cumulabili con i redditi di lavoro dipendente;
- sono parzialmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo: viene operata una trattenuta pari al 30 per cento della quota di pensione superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS. La trattenuta non può superare il 30 per cento dell'importo del reddito di lavoro autonomo. Esempio:

Importo pensione mensile euro 1.312,18 – Minimo
INPS euro 412,18
= euro 900

la trattenuta è di $(900 \times 30\%)$ 270 euro al mese

Se il reddito di lavoro autonomo è, ad esempio, di euro 600 al mese
la trattenuta non può superare $(600 \times 30\%)$ 180 euro al mese.

Pensioni di invalidità e assegni di invalidità liquidati sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono parzialmente cumulabili sia con i redditi di lavoro autonomo sia con i redditi di lavoro dipendente.

- Con i redditi di lavoro autonomo viene operata una trattenuta pari al 30 per cento della quota di pensione superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS ma non superiore al 30 per cento dell'importo del reddito di lavoro autonomo (come per le pensioni di anzianità).
- Con i redditi di lavoro dipendente viene operata una trattenuta pari al 50 per cento della quota di pensione superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS, fino a concorrenza del reddito stesso.

Pensioni d'invalidità liquidate dall'INPS fino a giugno 1984

- sono cumulabili, totalmente o parzialmente, con i redditi di lavoro ma se il reddito di lavoro supera tre volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS il pagamento della pensione di invalidità, è sospeso.

Assegni d'invalidità liquidati dall'INPS da luglio 1984

- sono cumulabili, totalmente o parzialmente, con i redditi di lavoro ma se il reddito di lavoro supera quattro volte l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS l'importo dell'assegno di invalidità è ridotto in base all'articolo 1, comma 42 della legge n. 355 del 1995, fino al massimo del 50 per cento (fermo restando l'applicazione della normativa sul cumulo).

Quando il titolare della pensione di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, ai fini del cumulo si applicano le norme stabilite per le pensioni di vecchiaia. Si ricorda che per le pensionate delle Forme esclusive, titolari di un trattamento di quiescenza con decorrenza successiva al 1° gennaio 1996, l'età per la pensione di vecchiaia è di 60 anni ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995 (se non è inferiore in base ad altra disposizione).

Quando il titolare dell'assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità viene trasformato in pensione di vecchiaia e, ai fini del cumulo, si applicano le norme stabilite per le pensioni di vecchiaia.

Quando il titolare della pensione di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la trasformazione di tale pensione in pensione di vecchiaia e, in tal caso, ai fini del cumulo si applicano le norme stabilite per le pensioni di vecchiaia.

Pensioni di inabilità

- sono totalmente non cumulabili con i redditi di lavoro di qualsiasi natura e con l'iscrizione in albi professionali.

Per le pensioni che hanno avuto decorrenza prima del 1° gennaio 2001 si applicano le precedenti disposizioni sul cumulo se risultano più favorevoli per il pensionato.

Tali disposizioni prevedono quanto segue:

- **le pensioni di anzianità liquidate sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni** sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo se:
 - hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
 - hanno avuto decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 a condizione che il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità era stato maturato entro il 31 dicembre 1994;
 - hanno avuto decorrenza dopo il 30 settembre 1996 ma entro il 31 dicembre 1997 a condizione che il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità era stato maturato entro

il 31 dicembre 1994 e che il titolare della pensione, alla data del 30 settembre 1996, potesse far valere: o un'anzianità contributiva non inferiore a 36 anni oppure un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni unitamente all'età anagrafica non inferiore a 52 anni;

- le **pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità liquidati sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono:**
 - totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo se hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
 - totalmente cumulabili con i redditi derivanti da contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 50 giornate nell'anno solare (indipendentemente dall'entità del reddito di lavoro);
 - totalmente cumulabili con redditi di lavoro d'importo non superiore al trattamento minimo INPS.

Il cumulo in caso di pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo

Per queste pensioni la normativa sul cumulo dispone che:

- **per i pensionati di età inferiore ai 63 anni** la pensione di vecchiaia non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi;
- **per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni** la pensione di vecchiaia non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi;
- **nulla è detto** per le pensioni di inabilità e per le pensioni e gli assegni di invalidità.

BREVE DESCRIZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

L'AGO (Assicurazione generale obbligatoria)

La maggioranza dei lavoratori sono iscritti all'AGO che è gestita dall'INPS attraverso cinque diverse Gestioni:

- *FPLD (FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI)*;
- *GESTIONE SPECIALE PER GLI ARTIGIANI*;
- *GESTIONE SPECIALE PER I COMMERCIANTI*;
- *GESTIONE SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI*;
- *GESTIONE SEPARATA*.

La quasi totalità dei lavoratori dipendenti dei settori privati è iscritta al FPLD.

Per alcune categorie di lavoratori (quali, ad esempio, i marittimi, i braccianti agricoli, i soci delle cooperative di produzione e lavoro, gli addetti alla piccola pesca, gli edili, i lavoratori a domicilio), pur assicurati al FPLD, sono previste alcune particolarità nella normativa pensionistica.

FORME SOSTITUTIVE DELL'AGO

Tra queste vi segnaliamo:

- **Fondo pensioni per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea "Fondo Volo"**;
- **Fondo pensioni per il personale dipendente dalle ditte appaltatrici delle imposte di consumo e del personale dipendenti dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione**:
 - dal 1° gennaio 1973, a seguito dell'abolizione delle imposte comunali di consumo, tale personale è stato trasferito alle dipendenze del Ministero delle finanze o è stato mantenuto in servizio presso lo stesso comune conservando l'iscrizione al "**Fondo Dazieri**";
- **Fondo pensioni per i sacerdoti secolari e i ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica** (con cittadinanza italiana e residenza in Italia con eccezione per i sacerdoti italiani in missione all'estero e per i sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia);
- **Inpgi** (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) per i giornalisti;

- **Inpdai** Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti delle Aziende Industriali) per i dirigenti delle aziende industriali al quale erano stati iscritti anche i comandanti delle navi mercantili; soppresso con effetto dal 1° gennaio 2003 (art. 42 della legge n. 289/2003) e confluito, dalla stessa data, nel FPLD.
- **Enpals** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo) Gestione dei lavoratori dello spettacolo;
- **Enpals** (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo) Gestione per gli sportivi professionisti.

FONDI SOSTITUTIVI DELL'AGO SOPPRESSI

- **Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri e internavigatori)** soppresso con effetto dal 1° gennaio 1996 (art. 1 del DLgs n. 414/1996) e confluito, dalla stessa data, nel FPLD;
- **Fondo pensioni per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche** soppresso con effetto dal 1° gennaio 2000 (art. 41 della legge n. 488/1999) e confluito, dalla stessa data, nel FPLD;
- **Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia** soppresso con effetto dal 1° gennaio 2000 (art. 41 della legge n. 488/1999) e confluito, dalla stessa data, nel FPLD.
- **Inpdai**, soppresso con effetto dal 1° gennaio 2003 (art. 42 della legge n. 289/2003) e confluito, dalla stessa data, nel FPLD.

FORME INTEGRATIVE DELL'AGO

Tra queste vi segnaliamo:

- **Fondo per i dipendenti dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte dirette (Fondo esattoriali);**
- **Fondo per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas.** Peraltro, in attuazione della Direttiva n. 98/30/CE, con l'articolo 21 del DLgs 23 maggio 2000, n. 164, è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di trasporto, dispacciamento e stoccaggio di gas naturale è oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione e, quest'ultima, dall'attività di vendita. A seguito di tale separazione societaria hanno mantenuto l'iscrizione al "Fondo Gas" soltanto i lavoratori occupati presso aziende private del gas che gestiscono l'attività di distribuzione;
- **Gestione speciale per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione in sotterraneo;**
- **Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Trieste;**

- **Enasarco** (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, privatizzato e trasformato in Fondazione) integrativo della Gestione speciale INPS per i commercianti.

FORME ESONERATIVE DALL'AGO

- **Casse pensioni per i dipendenti dagli Organi costituzionali** (dipendenti dalla Presidenza della Repubblica; dipendenti dal Senato della Repubblica; dipendenti dalla Camera dei Deputati, ecc.).
- Fondi pensione degli **Enti creditizi**, soppressi, con effetto dal 1° gennaio 1991, con il DLgs n. 357/1990 e confluiti in una **apposita Gestione speciale costituita presso l'INPS**.

FORME ESCLUSIVE DELL'AGO

Riguardano i pubblici dipendenti e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati o parastatali che, in base a specifiche disposizioni di legge, hanno potuto optare per l'iscrizione alla CPDEL (Cassa Pensioni per i Dipendenti dagli Enti Locali).

Si tratta delle forme di quiescenza applicabili:

- ai dipendenti delle Regioni, degli Enti locali e delle strutture del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) *iscritti alla ex CDEL ora gestita dall'INPDAP*;
- ai laureati dipendenti delle strutture del SSN iscritti alla ex CPS (Cassa Pensioni Sanitari) ora *gestita dall'INPDAP*;
- agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate iscritti alla ex CPI (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti) ora *gestita dall'INPDAP*;
- agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori iscritti alla ex CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari e ai coadiutori) ora *gestita dall'INPDAP*;
- ai dipendenti civili e militari dello Stato ora iscritti alla GSTPDS (Gestione Separata dei Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti dello Stato) *gestita dall'INPDAP*;
- ai dipendenti da Poste italiane SpA iscritti all' *IPOST* (Istituto Postelegrafonici)
- ai dipendenti della Società FS ora iscritti al *Fondo Speciale gestito dall'INPS*.

LE PRINCIPALI GESTIONI DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA	FPLD-INPS GSLA-INPS	Lavoratori dipendenti: industria, commercio, edilizia, agricoltura, marittimi, ecc. Marittimi ARTIGIANI COMMERCianti COLTIVATORI DIRETTI
FONDI INTEGRATIVI	ESATTORIALI GAS ENASARCO	Dipendenti esattorie e ricevitorie Imp. Dirette Dipendenti aziende municipalizzate del gas Agenti di commercio
FORME SOSTITUTIVE	TRASPORTI ELETTRICI TELEFONICI VOLO INPGI INPDAI ENPALS ENPALS	Addetti ai pubblici servizi di trasporto Dipendenti ENEL e aziende elettriche Addetti ai pubblici servizi di telefonia Personale di volo aziende navigazione aerea Giornalisti Dirigenti aziende industriali Lavoratori dello spettacolo Sportivi professionisti
FORME ESCLUSIVE	INPDAP CPDEL CPS CPI CPUG GTPDS GTPDS GTPDS GTPDS INPS - Fondo spec. FS IPOST	Dipendenti dagli Enti Locali Dipendenti Laureati Servizio San. Naz. Insegnanti scuole comunali Uditori giudiziari Dipendenti civili dello Stato Dipendenti militari dello Stato Polizia a Ordinamento militare Polizia a Ordinamento civile Dipendenti FS Spa Dipendenti Poste italiane

GESTIONE SEPARATA	Lavoratori con contratto a progetto, occasionale, a collaborazione coordinata e continuativa; associati in partecipazione; addetti alla vendita porta a porta; liberi professionisti senza Cassa propria
MUTUALITÀ PENSIONI	Casalinghe
CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI	Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi Ente di previdenza dei periti industriali Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi Cassa di previdenza e assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale
DIPENDENTI DA ORGANI COSTITUZIONALI	Dipendenti Corte Costituzionale Dipendenti Camera dei Deputati Dipendenti Senato della Repubblica

LA PREVIDENZA PER IL LAVORO CASALINGO

La mutualità pensioni

Nel 1963, con la legge 5 marzo 1963, n. 389, è stata istituita, presso l'INPS e con gestione separata, la *Mutualità pensioni* con la finalità di provvedere all'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.

Potevano iscriversi alla *Mutualità pensioni* le casalinghe che avessero compiuto i 15 anni di età e non avessero superato l'età di 50 anni.

Tra le casalinghe iscrivibili erano comprese le titolari di pensioni ai superstiti, mentre erano escluse le titolari di pensioni dirette, nonché le donne iscritte o in condizioni di versare la contribuzione volontaria.

Il Regolamento di esecuzione della legge n. 389/1963, aveva precisato che erano da considerare casalinghe "le persone coniugate, vedove o nubili, che non esercitavano attività soggetta all'obbligo della iscrizione" alle suindicate forme previdenziali e "che attendono senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche presso la propria famiglia".

La *Mutualità pensioni* provvedeva ad erogare la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità.

Il diritto alla pensione di vecchiaia, in base all'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 389, era conseguibile, a domanda, al compimento del 65°anno di età e il diritto alla pensione di invalidità, in base all'art. 8 della stessa legge, poteva essere acquisito dopo cinque anni di iscrizione alla *Mutualità* e sulla base di almeno 120 contributi versati nella misura minima consentita, a condizione che la capacità di esercitare la normale diretta attività, propria delle casalinghe, fosse risultata ridotta, in modo permanente per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L'ammontare della pensione era costituito dall'importo di una rendita vitalizia calcolata mediante l'applicazione, alla complessiva contribuzione versata, di apposite tariffe attuariali che tenevano conto dell'età posseduta all'epoca dei versamenti e della liquidazione della rendita.

In base all'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi versati, sono rivalutati, per i periodi antecedenti alla liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all'art. 3, comma 11, legge 27 maggio 1982, n. 297. Con l'applicazione del medesimo criterio sono rivalutati i contributi inerenti ai periodi anteriori al 1° gennaio 1997 e versati dopo il 31 dicembre 2000.

Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari

L'art. 2, comma 33, la legge 8 agosto 1995, 25 n. 335, ha attribuito al Governo una delega ad emanare norme per armonizzare la disciplina della *Mutualità pensioni* prevista per le casalinghe alle norme della riforma generale delle pensioni. In attuazione della delega è stato emanato il DLgs 16 settembre 1996, n. 565, che ha proceduto al riordino della *Mutualità pensioni*, introducendo, con efficacia dal 1° gennaio 1997, significative innovazioni.

La gestione *Mutualità pensioni*, assume la nuova denominazione di *Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari*.

Iscrizione

- Su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
- Su base volontaria coloro che svolgono un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se espletata con carattere di continuità, ma tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo di assicurazione ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
- Vengono iscritti al nuovo Fondo i soggetti già iscritti alla *Mutualità pensioni*, utilizzando come premio di ingresso nel Fondo i contributi versati alla preesistente gestione della *Mutualità*. Tali contributi, sono rivalutati.

Contribuzione

Dal 1° gennaio 1999, a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 58, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli iscritti possono essi stessi fissare l'ammontare dei contributi che comunque non può essere inferiore a 25.82 euro al mese.

A coloro che si iscrivono al Fondo dopo il compimento del sessantesimo anno di età, allo scopo di consentire loro di perfezionare il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva entro il raggiungimento del 65° anno di età, è riconosciuta la facoltà di incrementare l'anzianità contributiva posseduta, mediante versamento della riserva matematica corrispondente al periodo di incremento necessario.

Diritto alle prestazioni

Il diritto al trattamento **pensionistico di vecchiaia** si consegue a partire dal compimento del 57° anno di età, purché siano stati maturati almeno cinque anni di anzianità contributiva e a condizione che l'ammontare del trattamento non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, a prescindere dall'importo, quando siano stati compiuti i 65 anni di età e sia stato maturato il limite minimo dei cinque anni di anzianità contributiva;

Il diritto alla **pensione di inabilità** si consegue a qualsiasi età, purché siano stati maturati almeno cinque anni di anzianità contributiva e a condizione che sia stata accertata l'assoluta e permanente impossibilità dell'interessata/o a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Calcolo della pensione


Per la determinazione dell'ammontare della pensione, l'art. 4 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, prevede l'applicazione delle regole del sistema, di calcolo contributivo di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base di specifici coefficienti di trasformazione stabiliti con decreto ministeriale.

Il calcolo contributivo della pensione si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento del pensionamento.

L'ammontare della contribuzione versata al Fondo

- per quello che concerne il limite minimo non può essere inferiore all'importo mensile di 25.82 euro;
- per quello che concerne il limite massimo, non può superare il limite stabilito dalle regole del sistema contributivo.

L'ammontare annuo dei contributi versati si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla crescita del PIL (Prodotto interno lordo).



I trattamenti *di* famiglia

GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Lavoratori dipendenti e titolari di pensione derivata da lavoro dipendente.

Gli assegni familiari dal 1988 sono stati sostituiti **dall'ANF** (Assegno per il Nucleo Familiare). L'ANF è costituito da un unico importo differenziato in rapporto alla tipologia, al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare stesso.

I limiti di reddito del nucleo familiare sono diversi a seconda che il nucleo comprenda o non comprenda soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure se il richiedente si trovi nella condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

Inoltre, a seguito degli aumenti attribuiti ai nuclei con figli, si sono determinati ulteriori frazionamenti nelle tipologie dei nuclei familiari e delle conseguenti fasce di reddito in base alle quali, e con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, si determina l'importo dell'assegno.

Oggi, per lo stesso numero di componenti il nucleo familiare, vi sono **otto diversi limiti di reddito** (quattro per i nuclei familiari con figli e quattro per i nuclei familiari senza figli) da applicare:

- alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi punti;
- ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato;
- ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di

straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

I previsti livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Il nucleo familiare

È composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Non rientrano nel numero dei componenti il nucleo familiare i figli di età superiore a 18 anni anche se studenti. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Il reddito del nucleo familiare

È costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a euro 1.032,91. L'assegno non spetta se la

somma dei redditi di lavoro dipendente, di pensione o di altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata gestita dall'INPS (lavoratori con contratto a progetto, occasionale e a collaborazione coordinata e continuativa; professionisti senza Cassa pensione propria; associati in partecipazione e addetti alla vendita porta a porta).

A questi lavoratori si applicano gli stessi criteri e le stesse tabelle previste per i lavoratori dipendenti.

Per quanto attiene al requisito del limite del 70% del reddito di lavoro dipendente rispetto al reddito totale, è stato precisato che si considera come reddito di lavoro dipendente quello derivante dalle prestazioni che impongono l'iscrizione alla stessa Gestione separata.



ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI PARTO

Nuclei familiari con almeno tre figli minori

Dal 1° gennaio 1999, è prevista l'attribuzione di un assegno mensile, in base alle norme dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni.

L'assegno, che per l'anno 2005 è stabilito nell'importo di euro 118,38 se spetta in misura intera, può essere concesso in favore di un nucleo familiare alla condizione che non sia stato già concesso ad alcuno dei componenti lo stesso nucleo e purché il medesimo nucleo risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) che, per l'anno 2005, è fissato in euro 21.309,43 con riferimento ai nuclei familiari con cinque componenti (Comunicato ISTAT 3 febbraio 2005).

Dal 1° gennaio 2001, il diritto all'assegno è riconosciuto al nucleo familiare del quale, in presenza delle altre necessarie condizioni, facciano parte: il richiedente, che sia cittadino italiano o comunitario avente residenza nel territorio dello Stato, e almeno tre componenti di età inferiore ai 18 anni conviventi con il richiedente, che siano figli dello stesso richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Assegno di parto

Per ogni figlio nato successivamente al 1° luglio 1999, in favore delle madri cittadine italiane residenti è prevista la concessione a carico del comune di residenza di un assegno di maternità,

Può verificarsi che le madri siano anche lavoratrici e che, grazie a tale loro qualità, usufruiscano di una indennità di maternità corrisposta da enti previdenziali o del trattamento economico per maternità previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici o del trattamento economico di maternità corrisposto da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi per la maternità.

In tal caso, le madri interessate, se l'indennità previdenziale o il trattamento da esse percepito per la maternità sia d'importo inferiore a quello dell'assegno, possono chiedere al comune di residenza la concessione della quota differenziale dell'assegno.


La concessione dell'assegno di maternità o della relativa quota differenziale è subordinata alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza della madre interessata risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) previsto dalla Tabella 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, è fissato, per l'anno 2005, in euro 29.596,45 con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti (Comunicato ISTAT 3 febbraio 2005).

L'assegno di maternità in favore delle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o di altro trattamento per maternità, è attribuito dalla data del parto nel limite massimo di cinque mensilità e, il relativo importo mensile, per l'anno 2005, è stabilito in euro 283,92 (Comunicato ISTAT 3 febbraio 2005).



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL**
sono a tua disposizione
per ulteriori chiarimenti.*


*Le sedi del patronato **Inca Cgil**
sono a tua disposizione
per informarti,
per la gestione delle tue pratiche
e per eventuali vertenze.*



***Tutela
e sostegno
della***

**maternità
*e della***

paternità



Dal 27 aprile 2001 è entrato in vigore il testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, emanato con il Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.

Le norme del TU sono distribuite in complessivi 16 Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale. Nel Capo II sono racchiuse le norme sulla tutela della salute delle lavoratrici. I Capi dal III al IX dettano per le lavoratrici dipendenti: le norme sul congedo di maternità e di paternità, sul congedo parentale, sui riposi e permessi, sui congedi per la malattia del bambino, e sui relativi trattamenti economici, normativi e previdenziali; le disposizioni sul lavoro notturno, sul divieto di licenziamento, sul trattamento in caso di dimissioni volontarie, nonché sul diritto al rientro al lavoro e alla conservazione del posto. Il Capo X contiene disposizioni speciali per coloro che intrattengono determinati rapporti di lavoro. Nei Capi XI e XII sono indicate le normative applicabili alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste.

Le norme del Capo XIII riguardano le misure di sostegno alla maternità e alla paternità. I Capi XIV e XV contengono disposizioni sulla vigilanza e sulla contribuzione. Il Capo XVI detta le disposizioni finali.

MATERNITÀ E PATERNITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Astensione obbligatoria

Nell'arco di tempo che comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto, il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, i tre mesi successivi al parto e gli ulteriori giorni eventualmente non goduti prima del parto in quanto verificatosi prima di quanto previsto, le lavoratrici, ai sensi dell'art. 16 del TU, sono in congedo di maternità perché obbligate ad astenersi dal lavoro o perché ad esse è interdetto lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La legge prevede la possibilità di anticipazioni, nel caso di maternità a rischio, nonché la flessibilità del periodo di astensione che precede o segue il parto, su richiesta della lavoratrice.

Adempimenti per chi va in maternità

Per godere delle tutele previste in loro favore, le stesse lavoratrici prima dell'inizio del periodo di astensione che precede il parto, sono tenute a presentare al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, il certificato medico che indichi la data presunta del parto e che fa stato nonostante qualsiasi errore di previsione (art. 21 del TU).

Le lavoratrici, inoltre, debbono presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla nascita del figlio, il relativo certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva (46 del DPR n. 445/2000).

Padre lavoratore

Dopo la nascita del figlio, il padre lavoratore, ha diritto di astenersi dal lavoro usufruendo del congedo di paternità per tutto o parte del periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, nelle ipotesi di morte o di grave infermità o di abbandono della stessa madre e nel caso in cui il bambino sia dato in affidamento esclusivo al padre (art. 28 del TU).

Computo dei periodi di congedo di maternità, astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro

Questi periodi sono computati come segue:

- debbono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli per la determinazione della 13^a mensilità o della gratifica natalizia e delle ferie;

- ai fini della progressione in carriera sono considerati come periodi di attività lavorativa quando i contratti collettivi per la progressione in carriera non richiedano requisiti particolari;
- per raggiungere il limite minimo dei sei mesi (art. 16, comma 1 legge 223/1991) per beneficiare dell'indennità di mobilità;
- sono utili sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione sia per la determinazione dell'importo della stessa pensione, in base alle norme dell'ordinamento pensionistico applicabili.

I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ovvero da contribuzione obbligatoria, a seconda che per le relative assenze dal lavoro venga corrisposta l'indennità giornaliera di maternità o la retribuzione.

Al riguardo l'articolo 25 del TU, precisa che ai fini dell'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa, non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa.

Dal 2001 i periodi corrispondenti a quelli di congedo di maternità per astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro di cui agli articoli 16 e 17 dello stesso TU, verificatisi - in qualsiasi data - al di fuori del rapporto di lavoro, sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'importo della pensione, a condizione che, alla data di presentazione della relativa domanda, la/il richiedente possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

La contribuzione figurativa relativa agli stessi periodi viene accREDITATA secondo le disposizioni dell'art. 8 della legge n. 155/1981 e con effetto dal periodo in cui l'evento si colloca temporalmente (articolo 25).

Per i periodi di assenza dal lavoro con fruizione del congedo di paternità, gli articoli 29 e 30 del TU di cui al DLgs n. 151/2001, mediante rinvio agli articoli 22, 23 e 25 del medesimo TU, prevedono lo stesso trattamento economico, normativo e previdenziale stabilito per il congedo di maternità.

Congedi parentali (ex astensione facoltativa dal lavoro) per i lavoratori dipendenti

Per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita:

- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro, usufruendo di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi;
- il padre lavoratore, dopo la nascita del figlio, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro usufruendo di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore e sei mesi.

La durata complessiva dei congedi parentali per entrambi i genitori non può superare il limite di dieci mesi, salvo che il padre lavoratore usufruisca di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi, nel qual caso il limite del padre si eleva a sette mesi e il limite complessivo per entrambi i genitori si eleva a undici mesi (art. 32 del TU).

Dal 2001 i periodi corrispondenti a quelli di congedi parentali per astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 32 dello stesso TU, verificatisi - in qualsiasi data - al di fuori del rapporto di lavoro, sono riscattabili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione dell'importo della pensione, a condizione che, alla data di presentazione della relativa domanda, la/il richiedente possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in coerenza di rapporto di lavoro.

Trattamento economico, normativo e previdenziale

Il trattamento economico e il trattamento normativo dei congedi parentali sono stabiliti dall'art. 34 del TU. Il trattamento previdenziale è previsto dall'art. 35 del medesimo TU.

Trattamento economico e normativo

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, ma non ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia (fatto salvo l'eventuale miglior trattamento previsto dal CCNL).

Gli stessi periodi sono computati per raggiungere il limite minimo dei sei mesi (art. 16, comma 1 legge 223/1991) per beneficiare dell'in-

dennità di mobilità, ma non anche per raggiungere i limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 223/1991.

Inoltre, la loro fruizione esclude il contemporaneo godimento delle ferie e delle assenze spettanti ad altro titolo.

Trattamento previdenziale

I periodi di congedo parentale fruiti entro il terzo anno di età del bambino e tutto il periodo di prolungamento in caso di figlio con handicap grave, sono coperti da contribuzione figurativa, per il cui accredito non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa (art. 35 del TU).

Anche i periodi di congedo parentale fruiti dopo il compimento del terzo anno di età del bambino sono coperti da contribuzione figurativa, ma con l'attribuzione di un valore retributivo predeterminato dalla norma e suscettibile di essere integrato mediante riscatto oppure mediante versamento volontario dei contributi.

Adozione e affidamento, adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

Congedo di maternità

Le condizioni per poter usufruire del diritto sono le medesime sia per il padre che per la madre. Non essendovi maternità biologica e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento del bambino adottato, per tre mesi, vale a dire il periodo previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto.

Congedi parentali

Le disposizioni concernenti il congedo parentale, il prolungamento del congedo parentale e il relativo trattamento economico, normativo e previdenziale (articoli 36 e 37 del TU), si applicano anche in questi casi con un'unica particolarità: l'indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione, spetta per i congedi fruiti entro il terzo anno dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, comunque non oltre il sesto ovvero il dodicesimo anno di età del bambino (comma 1 art. 34 del TU).

Riposi, permessi e congedi

Durante il primo anno di vita del bambino, le lavoratrici, in base all'art. 39 del TU, hanno diritto:

- a fruire di due periodi di riposo giornaliero, anche cumulabili durante la giornata, della durata di un'ora ciascuno

oppure

- se l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore, di un solo riposo della durata di un'ora, con possibilità, in entrambi i casi, di uscire dall'azienda.

Tali riposi spettano al padre lavoratore nei casi

- di figli affidati al solo padre,
- di morte o grave infermità della madre
- di madre non lavoratrice dipendente (art. 40 del TU di cui al DLgs n. 151/2001).
- se la madre lavoratrice non ne usufruisce,

Riposi, permessi e congedi previsti in presenza di figli e soggetti con handicap grave (art. 42 del TU).

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, invece del prolungamento del congedo parentale (art. 33 dello stesso TU), possono chiedere di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Trattamento economico, normativo e previdenziale

- per i riposi e i permessi spetta un'indennità a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi (art. 43 del TU);
- i riposi e i permessi sono computati nell'anzianità di servizio ma non anche ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia (comma 5 dell'art. 34 del TU al quale fa rinvio l'art. 42 dello stesso TU);
- per i periodi di congedo spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione da considerare entro un limite massimo. Tale limite è rivalutato, annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 42, comma 5, del TU).
- i periodi di riposo e i tre giorni di permesso sono coperti da contribuzione figurativa, (art. 44 del TU) con la particolarità che per i periodi di riposo la contribuzione figurativa ha un valore retributivo

predeterminato ma al tempo stesso suscettibile di essere integrato mediante riscatto o mediante versamento volontario dei contributi;

- i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa con un valore retributivo massimo. Tale limite è rivalutato, annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 42, comma 5, del TU).

Specificità per i pubblici dipendenti

Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo determinato (legge n. 230/1962) o con contratto di lavoro temporaneo (legge n. 196/1997), le disposizioni (TU di cui al DLgs n. 151/2001) si applicano con le specificità previste dall'art. 57 dello stesso TU in base al quale:

- per i congedi di maternità, di paternità e per quelli parentali, spetta il trattamento economico di importo pari a quello stabilito dalle disposizioni dello stesso TU, a meno che i relativi ordinamenti non prevedano condizioni di miglior favore.

Lavoro a tempo parziale

In caso di svolgimento di rapporto di lavoro a tempo parziale, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire dei congedi (di maternità, di paternità, parentali, per malattia del bambino, per situazione di handicap grave) nella stessa durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno e a percepire il relativo trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità dell'attività lavorativa prestata (art. 60 del TU).

Se con il datore di lavoro è stata concordata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, ai fini del calcolo della indennità giornaliera di maternità si applicano le modalità previste dall'art. 23, comma 4, dello stesso TU.

La lavoratrice e il lavoratore in rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo **verticale, orizzontale o ciclico** per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da altra contribuzione, hanno la facoltà di chiederne il riscatto o di essere ammessi al versamento volontario dei contributi (art. 8 del DLgs 16 settembre 1996, n. 564).

MATERNITÀ E PATERNITÀ DI ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Lavoro agricolo

Lavoratrici e lavoratori agricoli a tempo indeterminato

- le prestazioni di maternità e di paternità sono corrisposte con i criteri previsti per i lavoratori dell'industria;
- i trattamenti economici per i congedi di maternità e di paternità, per i congedi parentali, per i riposi, permessi e congedi, compresi quelli per i figli e i soggetti con handicap grave, sono calcolati sulla base della retribuzione pensionabile (art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni), prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Lavoratrici e lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi titolo all'iscrizione negli elenchi nominativi (art. 7, n. 5, del DL n. 7/1970) convertito con modificazioni in legge n. 83/1970

- hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità, alla condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate o 51 giornate nell'anno in corso purché precedenti l'evento;
- hanno diritto coloro che avevano lavorato 51 giornate due anni prima dell'evento;
- hanno diritto coloro che non hanno 51 giornate nell'anno precedente ma l'evento si manifesta nei primi 60 gg dell'anno.

Nei confronti delle stesse lavoratrici e degli stessi lavoratori, esclusi quelli per i quali resta temporaneamente fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995, le prestazioni per i congedi, i riposi e i permessi, sono calcolate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità dell'art. 28 del DPR n. 488/1968.

Lavoro a domicilio

Le lavoratrici a domicilio, durante la gravidanza, possono fruire, senza sopportare alcun costo, presso le strutture sanitarie pubbliche o pri-

vate convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche (art. 6, comma 3, del TU) anche delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale (art. 1, comma 5, lettera a), del DLgs n. 124/1998);

Nell'arco di tempo che comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto, il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, i tre mesi successivi al parto e gli ulteriori giorni eventualmente non goduti prima del parto in quanto verificatosi prima di quanto previsto, le lavoratrici a domicilio sono in congedo di maternità perché obbligate ad astenersi dal lavoro o perché ad esse è interdetto lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 16 del TU).

Per i periodi di congedo di maternità e di paternità spetta, a carico dell'INPS, l'indennità giornaliera in misura pari all'80% del salario medio di riferimento.

Queste lavoratrici e questi lavoratori **non hanno diritto** al congedo parentale, ai riposi giornalieri, ai congedi per malattia del figlio.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, durante la gravidanza, possono fruire, senza sopportare alcun costo, presso le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche (art. 6, comma 3, del TU), anche delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 5, lettera a), del DLgs n. 124/1998.

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, **soltanto in base al contratto di lavoro**, e non in base alla legge, si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Nell'arco di tempo che comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto, il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto, i tre mesi successivi al parto e gli ulteriori giorni eventualmente non goduti prima del parto in quanto verificatosi prima di quanto previsto, le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari sono in congedo di maternità perché obbligate ad astenersi dal lavoro o perché ad esse è interdetto lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è riconosciuto il diritto a fruire dei congedi di paternità nelle stesse ipotesi e alle medesime condizioni previste in generale per i lavoratori dipendenti.

Alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la determinazione e la corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dall'articolo 22 del TU per i congedi di maternità, avvengono secondo modalità e criteri particolari per i quali occorre fare riferimento al DPR 31 dicembre 1971, n. 1403.

Lavoro parasubordinato

Per le collaboratrici iscritte alla Gestione separata dell'INPS, e non anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, è previsto che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per le lavoratrici che prestano lavoro dipendente (legge n. 388/2000).

Per le collaboratrici coordinate e continuative, nonostante il dettato della legge, l'INPS ha stabilito che non sussiste l'obbligo di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 mesi successivi al parto; inoltre non sono ipotizzabili indennità per "interdizione anticipata".

Per le collaboratrici a progetto il DLgs n. 276/2003 stabilisce la sospensione dal lavoro, con proroga del contratto, per 180 giorni.

Lavoro autonomo

Coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale

Per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a tale data, spetta un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera individuata secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 68 dello stesso TU.

Lavoratrici autonome (artigiane ed esercenti attività commerciali) e imprenditrici agricole

L'indennità giornaliera di maternità è corrisposta dall'INPS sulla base di domanda corredata da certificazione medica, rilasciata dall'ASL competente per territorio e attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto o dell'interruzione spontanea o volontaria della gravidanza.

Per queste lavoratrici, madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000, è stato esteso il diritto al congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 200, 53).

Libere professioniste

Le libere professioniste iscritte ad una delle Casse previdenziali (notariato, avvocati, e procuratori legali, farmacisti, veterinari, medici, geometri, dottori commercialisti, ingegneri, e architetti, ragionieri, consulenti del lavoro) e alle altre Casse indicate nella tabella D allegata al TU, hanno acquisito, in virtù della legge 11 dicembre 1990, n. 379) il diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi.

L'importo dell'indennità di maternità è pari all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista.

L'importo mensile del trattamento in ogni caso non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio.



*Le sedi delle Leghe **SPI CGIL** sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.*

*Le sedi del patronato **Inca Cgil** sono a tua disposizione per informarti, per la gestione delle tue pratiche e per eventuali vertenze.*